

Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - Straniero - Convivenza "more uxorio" con un cittadino - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8889 del 29/03/2019

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - Straniero - Convivenza "more uxorio" con un cittadino - Divieto di espulsione - Sussistenza - Esclusione - Violazione di principi costituzionali - Manifesta infondatezza - Fattispecie.

La convivenza "more uxorio" dello straniero con un cittadino, ancorché giustificata dal tempo necessario affinché uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell'obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall'art. 13 d.lgs cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; nè, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione (contenuta nell'art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il secondo grado, atteso che essa risponde all'esigenza di tutelare da un lato l'unità della famiglia, dall'altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza "more uxorio". Tuttavia, l'inesensibilità del divieto espulsivo non esclude che il giudice di pace debba valutare la situazione quando vi siano figli minorenni conviventi con la coppia. (Nella specie la Corte ha cassato il provvedimento impugnato che aveva omissis di valutare tale ultimo aspetto).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8889 del 29/03/2019